



COMUNE di MAFALDA

(Provincia di Campobasso)

Via della Fermezza, 5 - c.a.p. 86030 – P.IVA 00225240704
Tel. 0875978135 - PEC: comune.mafaldacb@legalmail.it

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Utilizzo in concessione del chiosco nell'area Parco "Colle Renazzo" per la stagione estiva 2022 per la somministrazione di alimenti e bevande.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 21/07/2009 si individuava nell'area Parco "Colle Renazzo" idonea struttura in legno (chiosco) da destinare alla somministrazione di alimenti e bevande al fine di offrire un servizio alla cittadinanza nella suddetta area;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 18/06/2022, resa immediatamente esecutiva, con la quale si stabiliva di incaricare il Responsabile del Servizio per la predisposizione di un avviso pubblico per la concessione del chiosco nel Parco "Colle Renazzo" a soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di settore per la somministrazione di alimenti e bevande per il periodo 25 luglio 2022 – 31 agosto 2022;

Dato atto che la ditta concessionaria dovrà munirsi delle prescritte autorizzazioni/licenze per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Considerato, altresì, che la ditta concessionaria non dovrà avere nessun genere di pendenze, anche di natura economica, fiscale e tributaria nei confronti dell'Amministrazione Comunale concessionaria pena nullità della relativa manifestazione d'interesse;

INVITA

I soggetti interessati a presentare proposta economica (allegato b + c) facendo pervenire apposita richiesta in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura al protocollo di questo Ente **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 luglio 2022;**

Il prezzo a base di gara, a titolo di canone per la concessione del chiosco in oggetto, da versare al Comune di Mafalda, è fissato in €. 200,00 in rialzo. Il canone sarà versato in due rate, la prima entro 10 giorni dall'aggiudicazione e la seconda rata a saldo entro e non oltre il 15/09/2022;

Possono presentare l'offerta per ottenere la concessione del chiosco, le Ditte, il cui titolare sia in possesso dei requisiti morali richiesti dalla normativa vigente che disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) per ciascuno dei soggetti indicati nel medesimo articolo ai commi b) e c) Decreto Lgs.vo n. 163/2006;

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti “tecnici” di partecipazione previsti per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande (iscrizione R.E.C., ecc.....);

Il Concessionario prima della sottoscrizione del contratto di concessione, dovrà provvedere a stipulare idonea copertura assicurativa, per quanto concerne la responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/RCO);

L’aggiudicazione dell’utilizzo dell’area e del chiosco per la stagione estiva 2022, previa verifica dei requisiti autocertificati come da modello di domanda predisposto, seguirà il criterio dell’offerta economica in aumento (in rialzo) e l’apertura delle relative manifestazioni d’interesse avverrà il **giorno 23/07/2022 alle ore 10:00** presso la sala consiliare, aperta al pubblico, alla presenza di tutti i soggetti interessati e controinteressati,

Mafalda, li 16/07/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Alessia Mondano



Allegato A – Capitolato Speciale;
Allegato B – Manifestazione d’interesse;
Allegato C – Offerta Economica

Allegato A

CAPITOLATO SPECIALE - CONCESSIONE DI CHIOSCO DESTINATO ALL'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.

Art. 1 - Oggetto del presente bando è l'assegnazione in concessione di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande di un area adiacente con relativo manufatto. A fronte dell'assegnazione in concessione il futuro aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all'Ente un canone di concessione.

Art. 2 - Il Concessionario avrà l'obbligo:

- di provvedere all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni;
- di provvedere a sua cura e spese alla realizzazione degli allacci e degli scarichi delle acque, alla richiesta dei permessi e delle autorizzazioni per la gestione del chiosco;
- di garantire la custodia, gestione e pulizia dell'immobile affidato in concessione;
- di esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalla normativa di settore e dalle disposizioni comunali vigenti in materia;
- di restituire i manufatti in buono stato di conservazione generale che rientreranno nella piena disponibilità del Comune, compresa ogni eventuale incorporazione. Nessun rimborso o compenso a qualsiasi titolo può essere vantato dal Concessionario.

Art. 3 - L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'attività di somministrazione non è trasferibile in locali e spazi diversi da quelli dati in concessione. L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico è vincolata alla concessione del chiosco, pertanto, la titolarità della stessa è del Comune di Mafalda che la cede temporaneamente al gestore pro tempore della struttura, il quale non potrà vantare alcun diritto sull'autorizzazione amministrativa al termine del periodo di concessione/gestione.

Art. 4 - Il soggetto aggiudicatario avrà l'obbligo di tenere gli immobili in buono stato di manutenzione, ed in particolare di tenere in efficienza e a norma gli impianti elettrici, di illuminazione ed idraulici presenti, provvedere a renderlo in regola con le norme sulla sicurezza nonché alla pulizia e manutenzione delle aree circostanti gli spazi assegnati.

Art. 5 - Gli oneri degli interventi relativi alla manutenzione ordinaria sono assunti dal Concessionario in via esclusiva. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria, anche preventivi rispetto all'inizio della gestione, potranno essere realizzati a cura e spesa del Concessionario. In tal caso la spesa dovrà essere autorizzata e dichiarata conforme dall'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso gli immobili alla fine del rapporto dovranno essere riconsegnati in perfetta efficienza e a in regola con le normative sulla sicurezza.

Art. 6 - Risoluzione del contratto: Il concessionario non potrà mutare l'uso esclusivo pattuito e non potrà concedere a terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 c.c. Il mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità che saranno contrattualmente previste, del canone e degli oneri accessori

produrranno ipso iure, ai sensi dell'articolo 1456 codice civile, la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto.

Art. 7 - Il Concessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria od addizione agli immobili concessi, alla loro destinazione ed agli impianti esistenti senza il preventivo consenso del concedente.

Art. 8 - Il Concessionario è direttamente responsabile verso il concedente e/o eventuali terzi dei danni causati per sua colpa da incendio, perdite d'acqua, fughe di gas ecc.. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa concessa. È prevista a carico del Concessionario la stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati al committente o a terzi nello svolgimento dell'attività.

Art. 9 - Il Concessionario deve impegnarsi a riconsegnare l'area concessa e l'unità immobiliare ivi realizzata in buono stato, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

Art. 10 - Spese contrattuali e di registrazione in caso d'uso sono a carico del concessionario.